



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15.03.2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 10.09.2010

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

Articolo 1 Definizioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso e l'organizzazione del SERVIZIO MICRONIDO: servizio socio-educativo che accoglie bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi, secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni legislative e regolamentari regionali e dai successivi provvedimenti applicativi.

Articolo 2 Finalità

Il SERVIZIO MICRONIDO offre alle bambine ed ai bambini percorsi di socializzazione attraverso esperienze significative e con l'obiettivo fondamentale di garantire il loro benessere psico-fisico, tale servizio rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione e di riconoscimento dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive.

E' finalizzato a:

- ✓ promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale della bambina e del bambino nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- ✓ facilitare l'accesso al lavoro alle donne, in un quadro di pari opportunità;
- ✓ essere la sede di confronto, di elaborazione e di promozione di una cultura dell'infanzia.

Tali finalità sono garantite da personale educativo professionalmente qualificato che accompagna ed integra l'opera della famiglia in un rapporto costante con quest'ultima.

Articolo 3 Istituzione e gestione

L'Amministrazione Comunale di Telti istituisce e sovrintende alla gestione del SERVIZIO MICRONIDO, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, attraverso l'affidamento in concessione tramite apposita procedura di selezione, dei locali già arredati da adibire al servizio ad un ente gestore convenzionato, in possesso dei requisiti previsti dal bando e che garantisca tutte le prestazioni stabilite nel capitolato d'onori.

Articolo 4 Destinatari

Possono accedere al SERVIZIO MICRONIDO le bambine ed i bambini in età compresa tra i tre mesi, compiuti al 1° settembre, ed i trentasei mesi, non compiuti al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Requisito indispensabile è la residenza nel Comune di Telti.

Le richieste di inserimento delle famiglie non residenti a Telti verranno prese in considerazione solo in caso di residua disponibilità di posti, una volta esaurite le domande dei residenti. La frequenza dei bambini non residenti verrà confermata di anno in anno e non garantita automaticamente.

Articolo 5 Capienza

La ricettività della struttura è di 20 posti, per cui deve essere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi previsti dalla normativa regionale:

- ✓ n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli 8 mesi;
- ✓ n. 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa tra i 12 e i 24 mesi;
- ✓ n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

La ricettività del micronido può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti.

Articolo 6 Iscrizioni

Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo, predisposto dall'ente gestore e dovranno essere riconsegnate allo stesso.

Durante l'anno è possibile presentare domanda nel seguente periodo:

- ✓ dal 1 maggio al 30 giugno.

Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili verranno effettuati entro il mese di marzo.

La rinuncia all'ammissione al nido comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Le bambine e i bambini che già frequentano hanno diritto a conservare il proprio posto nel SERVIZIO MICRONIDO fino all'inserimento nella Scuola dell'Infanzia.

Articolo 7 Graduatorie e priorità

L'accesso al servizio sarà definito da apposita graduatoria predisposta secondo le priorità ed i punteggi stabiliti nel presente articolo.

La graduatoria sarà predisposta dall'ente gestore e sarà disponibile presso la sede del Micronido e presso l'albo pretorio comunale.

L'assegnazione del posto e la relativa accettazione da parte della famiglia, determina la permanenza della bambina o del bambino nel servizio assegnato per l'intero anno educativo.

Alle bambine ed ai bambini che permangono in lista d'attesa saranno assegnati i posti che a qualunque titolo si renderanno disponibili entro il mese di marzo dell'anno educativo.

La graduatoria sarà predisposta sulla base delle seguenti priorità e saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|---|---------|
| 1) bambine e bambini che presentino una situazione di disabilità riconosciuta o difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio e certificata dal competente servizio dell'A.S.L. territoriale; | punti 5 |
| 2) bambine e bambini orfani di entrambi i genitori; | punti 5 |
| 3) bambine e bambini conviventi con genitori entrambi lavoratori full-time | punti 4 |
| 4) bambine e bambini conviventi con un solo genitore, impegnato in attività lavorativa | punti 4 |
| 5) bambine e bambini conviventi con un fratello e/o una sorella e/o un genitore con disabilità grave (grado di invalidità non inferiore al 100%); | punti 4 |
| 6) bambine e bambini conviventi con genitori entrambi lavoratori di cui uno part-time | punti 3 |
| 7) bambine e bambini conviventi con genitori entrambi lavoratori part-time | punti 2 |
| 8) presenza nel nucleo familiare di due figli di età inferiore ai tre anni | punti 1 |

9) richiesta di iscrizione di bambini gemelli

punti 1

Si precisa che qualora si richieda l'iscrizione di bambine e bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione seguita dai servizi sociali territoriali per la quale l'inserimento nel servizio sia parte essenziale del percorso di aiuto, tale iscrizione ha priorità assoluta e potrà avvenire anche durante l'anno educativo qualora vi fosse disponibilità di posti.

A parità di priorità e di punteggio le domande saranno graduate secondo l'ordine crescente del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). A parità di ISEE ha precedenza il nucleo familiare che da maggior tempo è residente a Telti.

Il richiedente dovrà pertanto allegare alla domanda d'iscrizione l'apposita dichiarazione ISEE, in mancanza della quale, acquisirà esclusivamente la priorità ed il punteggio spettante per l'accesso e sarà collocato ultimo tra quelli aventi la stessa priorità e punteggio.

Articolo 8 Inserimento

Dopo l'approvazione della graduatoria, il coordinatore del SERVIZIO MICRONIDO comunica alle famiglie l'ammissione al servizio, e l'importo della retta dovuta.

Sarà previsto un primo incontro assembleare, di norma l'ultima settimana di agosto, al fine di presentare il servizio e rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni dei genitori delle bambine e dei bambini ammessi. Gli inserimenti dei bambini ammessi alla frequenza si effettuano di norma entro il mese di ottobre. Per garantire un adeguato ambientamento si ritiene indispensabile una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede gradualità dei tempi di permanenza e la presenza di almeno un genitore o di una figura di riferimento significativa.

Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili, ad esempio in caso di rinuncia al servizio da parte di bambini già inseriti, si effettuano entro e non oltre la fine di marzo, salvo garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza.

Articolo 9 Rette di frequenza

La frequenza del bambino al SERVIZIO MICRONIDO comporta la contribuzione delle famiglie alle spese di funzionamento del servizio.

In fase di richiesta di iscrizione i cittadini dovranno allegare al modulo di domanda la dichiarazione ISEE in corso di validità al fine di definire in quale fascia di contribuzione gli stessi si collochino.

Qualora non venga presentata la dichiarazione ISEE, l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima prevista per l'anno educativo di riferimento.

Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota contributiva è dovuta dal 1° giorno d'inserimento della bambina o del bambino e fino al termine dell'attività educativa (di norma 31 luglio).

Per la prima annualità le fasce e le tariffe sono definite dalla Giunta comunale e derivano dalla retta base posta a base della gara di concessione del servizio.

Per gli anni successivi al primo il gestore del SERVIZIO MICRONIDO proporrà alla Giunta comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, le tariffe per l'anno educativo successivo, che dovranno rientrare nei

parametri della proposta di gestione formulata in sede di gara; le tariffe saranno approvate dalla Giunta comunale entro il mese di marzo, in modo che il soggetto gestore possa renderle note nel periodo di iscrizione.

Il sistema delle rette dovrà essere articolato in base alle seguenti disposizioni generali :

- ✓ prevedere una quota fissa mensile, determinata in base a quanto previsto dall'offerta del soggetto gestore, per la frequenza ad orario normale (tempo pieno: 7.30 – 16.00);
- ✓ prevedere quote diversificate, proporzionate in base al diverso orario di frequenza: dalle ore 7.30 alle ore 14.00

Articolo 10 Modalità di pagamento

La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini, deve essere versata in base alle indicazioni date dal gestore che provvederà anche alla risoluzione dell'iscrizione in caso di mancati pagamenti.

Al mancato pagamento consegue un sollecito all'adempimento mediante raccomandata; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito ed in assenza di regolarizzazione dei versamenti, si procede alla dimissione del bambino dal SERVIZIO MICRONIDO mediante provvedimento del Coordinatore del servizio.

La frequenza al SERVIZIO MICRONIDO deve avere un carattere di continuità. Le assenze o l'eventuale sospensione temporanea del servizio devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza. Nel caso di assenza ingiustificata il gestore provvederà, con lettera raccomandata, a richiedere all'utente la giustificazione dell'assenza. In caso di mancata giustificazione entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, si darà luogo all' esclusione dal servizio.

L'amministrazione comunale trasferirà periodicamente un contributo economico al gestore al fine dell'integrazione delle quote di contribuzione utenza fino al raggiungimento della retta complessiva prevista ed il gestore, mensilmente, trasmetterà all'Ufficio servizi sociali una comunicazione resoconto delle entrate e delle spese effettuate.

Si precisa che il contributo trasferito al gestore dipende dagli importi previsti in Bilancio provenienti sia da fondi prettamente comunali che dagli eventuali trasferimenti regionali.

Articolo 11 Orari di frequenza

Il SERVIZIO MICRONIDO osserva, di norma, i seguenti orari, dal lunedì al venerdì:

a)orario base: dalle 7.30 alle 16.00

b)orario solo mattina: dalle 7.30 alle 14.00

Potrebbero essere definite altre tipologie di frequenza eventualmente proposte dal concessionario in sede di gara.

Articolo 12 Rinunce, assenze e decadenze

Le famiglie i cui bambini sono ammessi al SERVIZIO MICRONIDO, in caso di rinuncia al servizio, sono tenuti a presentare, dichiarazione scritta indirizzata al Coordinatore del SERVIZIO MICRONIDO, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In questo caso l'obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del mese successivo.

Le assenze delle bambine e dei bambini, anche di un solo giorno, dovranno essere motivate, anche telefonicamente, possibilmente entro le ore 09.30 dello stesso giorno.

L'assenza di durata superiore ai 20 giorni consecutivi, per motivi diversi dalla malattia, comporta comunque d'ufficio la decadenza dal posto.

Si procede inoltre alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- ✓ mancato inizio della frequenza alla data assegnata, senza giustificato motivo;
- ✓ mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota contributiva, nei termini di cui all'art. 10 del presente regolamento

Articolo 13 Malattia

In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la riammissione del bambino è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico. Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi, il mantenimento del posto è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la situazione sanitaria.

Articolo 14 Personale

La dotazione organica del personale, con l'individuazione del numero di operatori e delle caratteristiche professionali degli stessi, è definita dal soggetto gestore nel progetto di gestione da presentarsi in sede di gara, può essere eventualmente aggiornato annualmente in relazione al numero ed alla tipologia di iscritti.

Le disposizioni normative nazionali e/o regionali vigenti in materia di individuazione dei requisiti strutturali e gestionali dei micronido, e le eventuali successive modifiche o integrazioni, costituiscono il limite minimo inderogabile dell'organico.

Articolo 15 Partecipazione delle famiglie

È previsto un coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno del servizio, attraverso le seguenti modalità: partecipazione al percorso d'inserimento; scambio informativo quotidiano con gli educatori; partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo; partecipazione alle feste organizzate all'interno dei servizi; partecipazione ad incontri a tema.

Articolo 16 Comitato di Gestione

Il comitato di gestione è organo di partecipazione sociale, svolge un'attività consultiva e di controllo nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del SERVIZIO MICRONIDO.

E' composta da due rappresentanti dei genitori, dal coordinatore del servizio e/o dal responsabile della gestione, da un rappresentante del Comune di Telti.

Il comitato è competente a formulare proposte e ad esprimere osservazioni in merito al progetto educativo

ed alla programmazione presentata dagli educatori; può assumere periodicamente elementi conoscitivi diretti circa l'andamento del servizio sotto l'aspetto pedagogico, sociale e psicologico.

Spetta in particolare alla commissione:

- ✓ promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del SERVIZIO MICRONIDO;
- ✓ presentare proposte e suggerimenti per il funzionamento migliore del servizio;
- ✓ promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale,
- ✓ esaminare le istanze di reclamo pervenute da parte degli utenti, acquisire gli eventuali elementi di approfondimento necessari, concordare con il responsabile della gestione i correttivi necessari per rimuovere la causa del reclamo, qualora lo stesso sia fondato.

Il comitato di Gestione elegge al proprio interno un presidente. Per le cariche di componente e presidente del comitato non sono previsti compensi o gettoni di presenza.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il comitato dura in carica due anni.

Il verbale di ciascuna riunione del comitato verrà stilato dal responsabile del SERVIZIO MICRONIDO con funzioni di segretario; dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all'albo del SERVIZIO MICRONIDO e sarà trasmesso in copia al Comune di Telti.

Articolo 17 Proposte e reclami

I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al SERVIZIO MICRONIDO possono indirizzare all'Amministrazione reclami, proposte ed osservazioni critiche redatte in forma scritta. Tali sollecitazioni sono esaminate dal comitato di gestione che si impegna a rispondere entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 18 Potestà di controllo comunale

Il comune di Telti, per mezzo del responsabile del settore Servizi Sociali, del Sindaco o dell'Assessore competente, potranno in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.

Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata, sottoscritta dal Coordinatore del servizio, in merito ai servizi erogati ed alla conduzione complessiva della struttura.

La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull'attività svolta; quali:

- ✓ il numero di bambini iscritti e frequentanti, suddivisi tra residenti e non residenti, con le rispettive fasce d'età;
- ✓ le eventuali dimissioni in corso d'anno, con l'indicazione della motivazione, qualora nota;
- ✓ il numero e la qualifica professionale degli operatori impegnati;
- ✓ gli orari ed i periodi di attività del servizio, con la segnalazione delle eventuali estensioni richieste dalle famiglie;
- ✓ le eventuali iniziative aggiuntive avviate;
- ✓ i principali problemi incontrati nell'anno;
- ✓ le richieste di inserimento inevase.

Articolo 19 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, al Regolamento di attuazione dell'art.43 della L.R. n. 23/05 (D.P.G.R. n.4 del 22/07/2008) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/11 del 19.6.2009, nonché alle successive disposizioni in materia.